Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I Anno 117° — Numero 332

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 15 dicembre 1976 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - TELEFONO 6540139
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI

Annuo L. 33.000 - Semestrale L. 17.400 - Trimestrale L. 9.200 - Un fascicolo L. 150 - Supplementi ordinari: L. 150 per ogni sedicesimo o frazione di esso - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)

Annuo L. 20.000 - Semestrale L. 12.000 - Trimestrale L. 6.500 - Un fascicolo L. 150 - Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato
I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie dell'Istituto Poligrafico dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero del Tesoro) e in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, Strada Maggiore, 23/a — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione, a mezzo del c/c postale n. 1/2640 Le inserzioni, come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Via XX Settembre — Palazzo del Ministero del Tesoro). L'Agenzia di Milano e le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo.

AVVISO PER GLI ABBONATI

Si informa che l'invio della «Gazzetta Ufficiale» viene a cessare a partire dal 31 c.m. Pertanto, per evitare interruzioni e ritardi o disguidi nell'invio dei numeri arretrati, si prega di effettuare al più presto il versamento del canone di abbonamento per mezzo del modulo di c/c postale inviato agli abbonati dall'Istituto Poligrafico dello Stato.

Per quanto concerne gli abbonamenti e la spedizione dei numeri arretrati, rivolgersi esclusivamente all'Istituto Poligrafico dello Stato - Piazza Verdi, 10 Roma - Tel. 8508.

SOMMARIO

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DELLA REPUBBLICA

COMUNICATI

Il giorno 10 novembre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Carlos Robles Piquer il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore di Spagna a Roma.

(12700)

Il giorno 10 novembre 1976 il Presidente della Repubblica ha ricevuto al palazzo del Quirinale S.E. Jan Vixsboxse il quale gli ha presentato le lettere che lo accreditano presso il Capo dello Stato in qualità di ambasciatore dei Paesi Bassi a Roma.

(12701)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA *24 settembre 1976, n.* **814.**

Autorizzazione alla cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Siracusa ad acquistare un immobile.

N. 814. Decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la cassa mutua di malattia per gli esercenti attività commerciali di Siracusa viene autorizzata ad acquistare, al prezzo di L. 21.681.000, la porzione d'immobile rappresentata dall'intero primo piano dell'edificio sito in Siracusa, via Archia n. 53, di proprietà del sig. Sebastiano Fichera, iscritta al nuovo catasto edilizio urbano al foglio 45, n. 159 sub 8, come da rogito dottor Italo Bufardeci, notaio in Siracusa, del 17 maggio 1966, n. 68406 di repertorio, da adibire a sede dell'ente.

Visto, *il Guardasigilli:* BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1976
Registro n. 1 Lavoro, foglio n. 7

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **815**.

Soppressione della fabbriceria della SS. Trinità nella chiesa parrocchiale omonima, in Irma.

N. 815. Decreto del Presidente della Repubblica **8 ottobre** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene soppressa la fabbriceria della SS. Trinità nella chiesa parrocchiale omonima, in Irma (Brescia).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 *novembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 87

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **816**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa di S. Paolo, in Venezia.

N. 816. Decreto del Presidente della Repubblica **8 ottembre** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa di S. Paolo, in frazione Mestre del comune di Venezia.

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 139

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 ottobre 1976, n. **817**.

Riconoscimento della personalità giuridica della chiesa del Buon Pastore, in Castiglione di Sicilia.

N. 817. Decreto del Presidente della Repubblica **8 ottembre** 1976, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della chiesa del Buon Pastore, in frazione Mitogio del comune di Castiglione di Sicilia (Catania).

Visto, *il Guardasigilli*: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 4 *dicembre* 1976
Registro n. 22 *Interno, foglio n.* 140

DECRETO MINISTERIALE 23 settembre 1976.

Riconoscimento nei confronti della S.p.a. S.A.F.T.A., in Milano, stabilimento in Piacenza, della sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
I MINISTRI PER IL TESORO, PER LE PARTECIPAZIONI STATALI, E PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO E L'ARTIGIANATO

Visto il terzo comma dell'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464;

Visto l'art. 4 del decreto ministeriale 28 dicembre 1972;

Visto il decreto interministeriale 3 giugno 1976, con il quale è stata dichiarata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, con effetto dal 9 febbraio 1976;

Vista l'istanza presentata dalla predetta società per poter beneficiare delle agevolazioni tributarie e creditizie previste dal citato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, per l'attuazione di un piano di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale;

Considerato che sussistono nei confronti della società in parola condizioni che, in relazione soprattutto alle esigenze di tutela della produzione nazionale e dell'occupazione dei lavoratori, giustificano l'estensione delle provvidenze di cui al menzionato art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, alle imprese con più di cinquecento dipendenti;

Decreta:

E' riconosciuta nei confronti della S.p.a. S.A.F.T.A., con sede in Milano e stabilimento in Piacenza, azienda con più di cinquecento dipendenti, la sussistenza delle particolari condizioni che giustificano l'estensione delle provvidenze di cui all'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464.

Roma, addì 23 settembre 1976

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
ANSELMI

p. *Il Ministro per il tesoro*
MAZZARINO

Il Ministro per le partecipazioni statali
BISAGLIA

Il Ministro per l'industria, il commercio e l'artigianato
DONAT-CATTIN

(13252)

DECRETO MINISTERIALE 6 novembre 1976.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio, di un'opzione e di condizioni di polizza, presentati dalla S.p.a. Istituto italiano di previdenza, in Milano.

IL MINISTRO PER L'INDUSTRIA, IL COMMERCIO
E L'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la domanda della società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita, di tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, di un'opzione al termine del differimento e di condizioni di polizza;

Viste le relazioni tecniche e le condizioni di polizza allegate alla predetta domanda;

Decreta:

Sono approvati, secondo il testo debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita, i tassi di premio in sostituzione di analoghi in vigore, l'opzione al termine del differimento e le condizioni di polizza sotto indicati presentati dalla società per azioni Istituto italiano di previdenza, con sede in Milano:

tariffa 11, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo limitato, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di

tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 4086 del 16 giugno 1961);

tariffa 14, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente di 1/n, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tassi di premio in sostituzione degli analoghi approvati con decreto ministeriale n. 4086 del 16 giugno 1961);

tariffa 15, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente di 1/12 n, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo (tariffa in sostituzione dell'analoga approvata con decreto ministeriale n. 7249 del 16 aprile 1971);

tariffa 77 (M-F), relativa all'assicurazione di una rendita vitalizia differita a premio unico, a prestazioni adeguabili annualmente in base ad un parametro determinato, pagabile da un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, con la condizione della restituzione del premio pagato e del relativo adeguamento in caso di premorienza dell'assicurato stesso da applicare come complementare e per contratti in forma collettiva;

opzione al termine del differimento, per la conversione della rendita vitalizia adeguabile in un capitale liquidabile in contanti;

condizioni di polizza per l'assicurazione di rendita vitalizia differita a premio unico, con controassicurazione, adeguabile.

Roma, addì 6 novembre 1976

p. *Il Ministro*: ERMINERO

(12937)

DECRETO MINISTERIALE 16 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C., in Firenze.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C. di Firenze, ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 25.314,64 di cui al mod. *B*-Import n. 4043714, rilasciato in data 21 aprile 1975 dalla Banca nazionale del lavoro, per l'importazione di 1500 balle gomma di origine Costa d'Avorio e provenienza Costa d'Avorio;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 1° luglio 1975 con un ritardo, quindi, di quarantuno giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmessa al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 301523 del 15 luglio 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 30 ottobre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto la motivazione addotta — scioperi in corso presso gli stabilimenti della ditta interessata che non avrebbero consentito l'ingresso dei camion che trasportavano le materie prime — non sono state documentate nonostante i ripetuti solleciti del predetto Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Gover S.r.l. di Ugolini & C. di Firenze, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro, nella misura del 5 % di Lgs. 25.314,64 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12655)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a., in Roma.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio

italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Voxson S.p.a. di Roma, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.936.007, di cui al mod. *B*-Import n. 3998238, rilasciato in data 20 gennaio 1975 dalla filiale di Roma del Banco di Roma, per l'importazione di condensatori elettrici di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Roma il 17 maggio 1975 con un ritardo, quindi, di ottantasette giorni rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 700217 del 9 luglio 1976, unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 26 marzo 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto tali motivazioni (concernenti l'interruzione di alcune linee di produzione dal gennaio al marzo 1975, a causa della crisi del settore) dovevano essere già a conoscenza dell'operatore all'atto del pagamento anticipato e non possono pertanto essere considerate esimenti di responsabilità della infrazione contestata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Voxson S.p.a. di Roma, mediante fidejussione della filiale di Roma del Banco di Roma, nella misura del 5 % di Yen 2.936.007, di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12758)

DECRETO MINISTERIALE 17 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fioma S.r.l., in Como.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta Fioma S.r.l. di Como, ha effettuato un pagamento anticipato di Yen 2.856.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4778647 rilasciato in data 1° aprile 1975 dalla Banca commerciale italiana, per l'importazione di 840 accenditori a gas di origine e provenienza Giappone;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Como il 6 ottobre 1975 con un ritardo, quindi, di oltre tre mesi rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 901/33774 del 22 settembre 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 10 novembre 1975 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto relativi a motivazioni di carattere economico concernenti la diminuita recettività del mercato e contingenti difficoltà finanziarie dell'operatore che hanno reso poco economico lo sdoganamento nel termine prescritto;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Fioma S.r.l. di Como,

mediante fidejussione della Banca commerciale italiana, nella misura del 5% di Yen 2.856.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 17 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12751)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi import-export, in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta G. A. Rossi import-export di Genova, ha effettuato un pagamento anticipato di Rmby 81.329,50 di cui al mod. *B*-Import n. 4132918 rilasciato in data 31 luglio 1974 dalla Banca nazionale del lavoro di Genova, per l'importazione di 350 balle di garza idrofila di origine e provenienza Repubblica popolare cinese;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 16 ottobre 1974 con un ritardo, quindi, di un mese e mezzo circa rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare «Scambi con l'estero», cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 345076 del 2 aprile 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza dell'interessata non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto invitata a produrre la documentazione pertinente, essa ha dichiarato di non poter aderire alla richiesta perché l'operazione fu perfezionata da altra ditta; e atteso che in base alle disposizioni valutarie vigenti il rispetto degli impegni derivanti da regolamenti anticipati di importazioni incombe al medesimo operatore che ebbe a disporre il trasferimento in via anticipata;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta G. A. Rossi import-export di Genova, mediante fidejussione della Banca nazionale del lavoro di Genova, nella misura del 5% di Rmby 81.329,50 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12745)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Boero S.n.c., in Genova.

IL MINISTRO PER IL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostituiva fidejussione, da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuiti all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito con legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che la ditta F.lli Boero S.n.c. di Genova, ha effettuato pagamenti anticipati di Lgs. 5.481,07 e Lgs. 360 di cui ai modelli *B*-Import numeri 3319333 e 3319353 rilasciati in date 29 luglio e 19 agosto 1974 dalla Banca d'America e d'Italia di Genova, per l'importazione di 65 barili di whisky di origine e provenienza Gran Bretagna;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato, da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova per l'importo di Lgs. 2.691,44 entro i termini di validità dei predetti impegni, mentre per Lgs. 1.354,23 e Lgs. 1.795,40, rispettivamente il 17 settembre 1974 e il 16 ottobre 1974 con un ritardo minimo di venti giorni rispetto ai predetti termini;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 344694 del 9 agosto 1976 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che i fatti addotti e la documentazione esibita dalla ditta con l'istanza del 15 luglio 1976 non possono, neppure sotto la motivazione fattane dall'interessata, essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto il ritardo è stato determinato da asserite difficoltà di immagazzinaggio, per altro generiche e non documentate, nonchè da un calcolo economico di convenienza circa i tempi di immissione della merce sul mercato;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta F.lli Boero S.n.c. di Genova, mediante fidejussione della Banca d'America e d'Italia di Genova, nella misura del 5 % di Lgs. 3.149,63 quale importo parziale dei modelli *B*-Import sopraindicati.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

Il Ministro: OSSOLA

(12848)

DECRETO MINISTERIALE 19 novembre 1976.

Ricostituzione del comitato dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto 30 aprile 1970, n. 639, relativo all'attuazione delle deleghe conferite al Governo con gli articoli 27 e 29 della legge 30 aprile 1969, n. 153, concernente la revisione degli ordinamenti pensionistici e norme in materia di sicurezza sociale;

Visto l'art. 33 del decreto sopra menzionato relativo all'istituzione, in ogni regione, di un comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale;

Visto il proprio decreto in data 1° luglio 1971, con il quale è stato costituito il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna;

Ritenuto che per decorso quadriennio di durata in carica si rende necessario procedere alla ricostituzione del comitato;

Considerato che, ai sensi del terzo comma del precitato art. 33, i rappresentanti dei lavoratori dipendenti e dei datori di lavoro debbono essere designati, rispettivamente, dalle confederazioni sindacali dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro, e dalle organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro più rappresentative;

che le confederazioni sindacali a carattere nazionale dei lavoratori dipendenti rappresentate nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro sono: la Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL), la Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL), l'Unione italiana del lavoro (UIL), la Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL) e la Confederazione italiana dirigenti di azienda (CIDA), e che, in quanto tali, sono state interpellate;

che sono state altresì interpellate le seguenti organizzazioni sindacali nazionali di settore dei datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione sindacale Intersind;

Confederazione italiana della piccola e media industria;

Considerato che per la corretta formulazione del giudizio sul grado di rappresentatività delle predette organizzazioni occorre stabilire, in via preventiva, i criteri di valutazione;

che detti criteri vengono individuati nei seguenti:

1) consistenza numerica dei soggetti rappresentati dalle singole organizzazioni sindacali;

2) partecipazione alla formazione e stipulazione dei contratti collettivi di lavoro;

3) partecipazione alla risoluzione di vertenze individuali, plurime e collettive di lavoro;

4) rilevanza degli insediamenti produttivi;

5) complessità delle strutture organizzative aziendali;

che, inoltre, deve tenersi conto, nei confronti delle imprese pubbliche, del grado di rappresentatività ad esse riferibile in ragione della loro qualità di esponenti di interessi pubblici nel settore economico, nonchè della rilevanza sociale delle iniziative industriali e degli obiettivi che le stesse perseguono;

che dalle risultanze degli atti istruttori e dalle conseguenti valutazioni comparative compiute alla stregua degli indicati criteri risultano, nella regione Sardegna, maggiormente rappresentative le seguenti organizzazioni sindacali:

per i lavoratori dipendenti:

Confederazione generale italiana del lavoro (CGIL);

Confederazione italiana sindacati lavoratori (CISL);

Unione italiana del lavoro (UIL);

Confederazione italiana sindacati nazionali lavoratori (CISNAL);

per i datori di lavoro:

Confederazione generale dell'industria italiana (CGII);

Confederazione generale dell'agricoltura italiana (CGAI);

Confederazione generale italiana del commercio e del turismo (CGICT);

Associazione sindacale fra le aziende del credito (ASAC);

Associazione nazionale fra le imprese assicuratrici (ANIA);

Viste le designazioni effettuate dalle competenti organizzazioni sindacali e dalle amministrazioni interessate;

Decreta:

Il comitato regionale dell'Istituto nazionale della previdenza sociale per la regione Sardegna è così composto:

Pau Vincenzo (CGIL), Prost Lionello (CISL) e Motzo Giovanni (UIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'industria;

Siccardo Umberto (CGIL) e Marras Giovanni (CISL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti dell'agricoltura;

Diliberto Franco (CISL), Piludu Luigi (UIL) e Pulga Mario (CISNAL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del commercio e attività affini;

Contu Piero (CGIL), in rappresentanza dei lavoratori dipendenti del credito e assicurazione;

Pesce p.i. Renato (CGII), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'industria;

Grandesso Silvestri dott. Ivan (CGAI), in rappresentanza dei datori di lavoro dell'agricoltura;

Devoto rag. Giovanni (CGICT), in rappresentanza dei datori di lavoro del commercio e attività affini;

Senes dott. Costantino (ASAC-ANIA), in rappresentanza dei datori di lavoro del credito e assicurazione;

Casula dott. Mario, dirigente superiore e Brancaccio dott. Enrico, dirigente superiore, in rappresentanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale;

Gamuzza dott. Egidio, dirigente superiore e De Luca dott. Aldo, primo dirigente, in rappresentanza del Ministero del tesoro;

Bonomo dott. Salvatore, direttore superiore, dirigente dell'Istituto nazionale della previdenza sociale con voto consultivo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 novembre 1976

p. *Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale*
CRISTOFORI

p. *Il Ministro per il tesoro*
CORÀ

(12939)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Caserta.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 28 febbraio 1975, n. 401, con il quale la amministrazione provinciale di Caserta ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada « Castelmorrone - Caserta vecchia » dell'estesa di km 3+677;

Visto il voto 8 giugno 1976, n. 330, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso al riguardo parere favorevole;

Ritenuto che la suddetta strada può, pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada di cui alle premesse dell'estesa di km 3+677 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(13202)

DECRETO MINISTERIALE 29 novembre 1976.

Classificazione tra le provinciali di una strada in provincia di Rieti.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Viste le leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014;

Visto l'atto 28 aprile 1975, n. 161, con il quale l'amministrazione provinciale di Rieti ha chiesto la classificazione tra le provinciali della strada comunale « Diga lago di Turano-Stipes-Longone Sabino » dell'estesa di km 9+800;

Visto il voto 11 maggio 1976, n. 213, con il quale il Consiglio superiore dei lavori pubblici ha espresso il parere che la suddetta strada possa essere classificata provinciale limitatamente alla estesa di km 9+520, non potendo essere classificato il tratto iniziale di km 0+280 della strada medesima che si svolge sul coronamento della diga sul Turano di proprietà dell'E.N.E.L.;

Ritenuto che la strada in parola può pertanto, essere classificata provinciale a termini dell'art. 5 della legge n. 126, con la limitazione di cui sopra;

Decreta:

Ai sensi e per gli effetti delle leggi 12 febbraio 1958, n. 126 e 16 settembre 1960, n. 1014, la strada comunale « Diga di Turano-Stipes-Longone Sabino » per la limitata estesa di km 9+520 (salvo più precise misurazioni all'atto del trasferimento dall'ente cedente al cessionario) è classificata provinciale.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 29 novembre 1976

p. *Il Ministro*: LA FORGIA

(13203)

DECRETO MINISTERIALE 11 dicembre 1976.

Emissione di buoni del Tesoro poliennali 10 % di scadenza 1° gennaio 1981.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto l'art. 188 della legge 22 dicembre 1975, n. 702, concernente la facoltà del Ministro per il tesoro di emettere durante l'anno finanziario 1976 buoni del Tesoro poliennali con l'osservanza delle norme di cui alla legge 27 dicembre 1953, n. 941, da utilizzare, fra l'altro, anche per il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977;

D'intesa con il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni giusta nota n. DG/CO/41345, dell'11 dicembre 1976;

Decreta:

Art. 1.

E' disposta l'emissione di buoni del Tesoro poliennali 10 %, di scadenza 1° gennaio 1981, per un importo, in valore nominale, di lire 1.500 miliardi, ripartiti in centocinquanta serie di dieci miliardi ciascuna. L'interesse annuo del 10 % è pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio e al 1° gennaio di ogni anno di durata dei buoni.

Il prezzo di emissione è stabilito in lire ottantanove e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

L'emissione è destinata, per quanto occorra, al rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, e per la rimanenza alla sottoscrizione in contante.

In relazione al precedente comma, i possessori dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, hanno facoltà di chiederne il rinnovo qualora non intendano provvedere alla riscossione di essi.

Art. 2.

I buoni del Tesoro poliennali 10 % - 1° gennaio 1981 ed i relativi interessi sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalle imposte sulle successioni;

c) dall'imposta sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione del fondo patrimoniale.

Ai fini di cui al presente articolo i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia e non possono costituire oggetto di accertamenti di ufficio: anche se denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote delle imposte di cui alle lettere *b*) e *c*).

Si applicano altresì le esenzioni previste dall'art. 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601.

Art. 3.

Il rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, di scadenza 1° gennaio 1977, si effettua per pari capitale nominale, con decorrenza, ad ogni effetto, dal 1° gennaio 1977; all'atto del rinnovo sarà corrisposto all'esibitore dei buoni da rinnovare l'importo di lire dieci e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, pari alla differenza fra il capitale nominale stesso ed il prezzo di emissione dei nuovi buoni.

Le operazioni di rinnovo avranno inizio il 3 gennaio 1977 e termineranno il successivo 11 febbraio.

Contemporaneamente al rinnovo si può chiedere anche il pagamento dei premi non riscossi e non prescritti sui buoni versati.

In ogni caso i buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, rinnovati conservano il diritto ai premi non riscossi, purchè non prescritti.

Art. 4.

L'esecuzione delle operazioni di rinnovo e di sottoscrizione è affidata alla Banca d'Italia.

I rapporti conseguenti alle operazioni suindicate saranno regolati mediante apposita convenzione da stipulare tra il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia.

Sia per le operazioni di rinnovo sia per il collocamento della quota in contante, la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi di aziende ed istituti di credito e di costituire, ove occorrano, appositi consorzi di collocamento.

Per le operazioni di rinnovo la Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi anche dell'amministrazione postale.

A rimborso delle spese sostenute ed a compenso del servizio reso, sarà corrisposta alla Banca d'Italia, sull'intero ammontare nominale di cui al primo comma dell'art. 1, una provvigione di collocamento dell'uno per cento contro rilascio di apposita ricevuta all'atto del versamento alle sezioni di tesoreria del contante o dei buoni presentati per il rinnovo. Tale provvigione sarà attribuita, in tutto o in parte, agli incaricati in relazione agli impegni che essi assumeranno con la Banca d'Italia.

L'ammontare della provvigione sarà scritturato dalle sezioni di tesoreria fra i « pagamenti da regolare ».

Art. 5.

Il versamento relativo alle sottoscrizioni in contante sarà effettuato dalla Banca d'Italia alla sezione di tesoreria provinciale di Roma: entro il 14 gennaio 1977, per il controvalore di nominali lire 968 miliardi di nuovi buoni, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10 % annuo, per il periodo dal 1° gennaio 1977 al giorno del versamento, con bonifico di cinque giorni; in data 11 marzo 1977, per il controvalore della quota nominale corrispondente all'importo dei buoni del Tesoro novennali 5% - 1° gennaio 1977 non rinnovati, unitamente al rateo d'interesse dovuto allo Stato, in ragione del 10% annuo, per il periodo dal 1° gennaio all'11 marzo 1977, con bonifico di cinque giorni.

La sezione di tesoreria provinciale di Roma rilascerà per detti versamenti apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi titoli.

Art. 6.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, al portatore, saranno compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e dovranno contenere le indicazioni dei quantitativi per taglio dei nuovi buoni da rilasciare ed essere debitamente firmate.

I buoni presentati dovranno essere firmati dall'esibitore e recare altresì il timbro d'ufficio della Banca d'Italia o dei suoi incaricati presso i quali si effettua l'operazione; la Banca d'Italia o i suoi incaricati potranno apporre in luogo della firma il timbro d'ufficio.

Accertata l'esatta compilazione delle distinte e la regolarità formale dei buoni uniti alle medesime, la Banca d'Italia o i suoi incaricati provvederanno all'annullamento dei buoni stessi in presenza degli esibitori, rilasciando apposite ricevute da valere per il ritiro dei nuovi buoni.

I titoli raccolti dagli incaricati sono accentrati presso le competenti filiali della Banca d'Italia.

Art. 7.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, nominativi, dovranno essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, alle quali possono essere esibite dagli incaricati della Banca d'Italia stessa o da altri istituti, enti e persone diversi dagli intestatari. Le richieste di rinnovo possono essere firmate e presentate anche da qualsiasi esibitore dei titoli nominativi da rinnovare. L'importo di lire dieci e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale rinnovato, di cui all'art. 3, primo comma, sarà corrisposto all'esibitore dei predetti buoni nominativi. La Banca d'Italia rilascerà apposite ricevute per il capitale nominale dei nuovi buoni.

La consegna dei nuovi buoni nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico a favore delle filiali della Banca d'Italia, tramite le competenti sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna agli interessati, previo ritiro delle ricevute rilasciate.

Art. 8.

La consegna alle sezioni di tesoreria provinciale dei buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977 rinnovati, al portatore e al nome, sarà effettuata dalle filiali della Banca d'Italia.

Le sezioni di tesoreria provinciale, accettati i buoni di cui al comma precedente, rilasceranno alle filiali della Banca d'Italia apposite ricevute, contenenti le indicazioni dei quantitativi per taglio e del capitale nominale dei nuovi buoni al portatore ovvero il quantitativo ed il capitale nominale dei nuovi titoli nominativi.

Art. 9.

La Banca d'Italia indicherà alla Direzione generale del debito pubblico entro il 16 marzo 1977 i quantitativi per taglio dei nuovi buoni al portatore sottoscritti e rinnovati da spedire alle singole sezioni di tesoreria provinciale, per la successiva consegna alle filiali della Banca stessa.

La consegna dei nuovi buoni al portatore avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale*.

Art. 10.

I buoni del Tesoro poliennali 10%, di scadenza 1° gennaio 1981, sono costituiti da titoli al portatore nei tagli da L. 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000, 5.000.000, 10.000.000 e 50.000.000 di capitale nominale e da titoli nominativi che possono rappresentare il capitale nominale di uno o più buoni al portatore anche di serie differenti, sino all'importo di 10 miliardi di lire.

I buoni al portatore, per ciascuna serie, hanno numerazione progressiva.

I buoni nominativi hanno numerazione progressiva propria e recano l'indicazione del capitale nominale che rappresentano per ciascuna serie.

Art. 11.

I buoni del Tesoro poliennali 10 % - 1° gennaio 1981, ai quali si applicano le disposizioni del testo unico delle leggi sul debito pubblico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio 1963, n. 1343, e successive modificazioni ed integrazioni, sono iscritti nel gran libro del debito pubblico con decorrenza dal 1° gennaio 1977 e su di essi sono consentite, con l'osservanza delle norme in vigore, tutte le operazioni ammesse sui titoli di debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro poliennali 10 % - 1° gennaio 1981 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato in qualsiasi periodo del semestre precedente la scadenza di esse.

Sono trasferiti ai nuovi buoni, senza che occorra al riguardo alcuna autorizzazione o formalità, l'intestazione ed i vincoli dei buoni del Tesoro novennali versati per il rinnovo. Tutte le garanzie costituite con i buoni, dei quali sia stato effettuato il versamento per il rinnovo, conservano la loro piena efficacia rispetto ai nuovi titoli.

Art. 12.

Sui nuovi buoni al portatore è ammessa la riunione, a semplice richiesta dell'esibitore, dei titoli appartenenti alla medesima serie; è parimenti ammessa la divisione in titoli di taglio inferiore.

Analogamente, i buoni nominativi potranno, su domanda degli aventi diritto, essere divisi in altri titoli nominativi e, se non siano gravati da vincoli differenti, potranno essere riuniti al nome della medesima persona o del medesimo ente.

Art. 13.

Tutti gli atti e i documenti comunque riguardanti le operazioni di cui al presente decreto, nonchè i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati, sono esenti da imposte di registro e di bollo e da tassa sulle concessioni governative.

Ogni forma di pubblicità per l'emissione dei nuovi titoli è esente da imposta di bollo, dall'imposta comunale sulla pubblicità e da diritti spettanti agli enti locali.

Il corrispettivo per le spedizioni postali dei nuovi titoli alle sezioni di tesoreria provinciale e di quelli consegnati per il rinnovo è, per quanto dovuto, regolato dal Ministero del tesoro ai sensi della legge 25 aprile 1961, n. 355 e del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 1972, n. 171.

Saranno osservate in ogni caso le particolari disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico delle scorte di debito pubblico e dei pieghi valori.

Art. 14.

I buoni del Tesoro novennali 5 %, di scadenza 1° gennaio 1977, versati per il rinnovo, unitamente ad elenchi riassuntivi, saranno compresi in apposite contabilità dalle sezioni di tesoreria provinciale; la confezione e la spedizione da parte delle sezioni stesse dei pieghi relativi ai buoni al portatore versati per il rinnovo saranno effettuate con l'intervento di un rappresentante della Direzione provinciale del Tesoro.

Separata contabilità sarà resa per i versamenti in contante di cui al precedente art. 5.

Le contabilità di cui sopra saranno rese in base alle istruzioni da emanare dalle competenti direzioni generali del Ministero del tesoro. Le quietanze di entrata, da emettere a fronte delle operazioni di sottoscrizione, in contante e di rinnovo, dovranno essere rilasciate a lire ottantanove e cinquanta per ogni cento lire di capitale nominale dei nuovi buoni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 312

(13440)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a tre mesi per investimenti liberi per il mese di dicembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a tre mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 2.000 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 95,90 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio nonché degli enti con finalità di previdenza e di assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste d'acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 313

(13492)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a sei mesi per investimenti liberi per il mese di dicembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale viene autorizzata l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a sei mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 92,10 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 314

(13493)

DECRETO MINISTERIALE 13 dicembre 1976.

Emissione di buoni ordinari del Tesoro al portatore a dodici mesi per investimenti liberi per il mese di dicembre 1976.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto ministeriale 13 gennaio 1976 pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 15 del 19 gennaio 1976, con il quale si autorizza l'emissione dei buoni ordinari del Tesoro per l'esercizio 1976;

Visto l'art. 3 del citato decreto che dà facoltà al Ministro per il tesoro di determinare fra le varie categorie di operatori quelle che dovranno concorrere all'assegnazione dei buoni;

Decreta:

Art. 1.

Per il mese di dicembre 1976 è disposta l'emissione di buoni ordinari del Tesoro a dodici mesi al portatore, fino al limite massimo in valore nominale di lire 500 miliardi.

Per detti buoni il prezzo base di collocamento è stabilito in L. 85,50 per cento lire di valore nominale e la relativa spesa per interessi graverà sul cap. 4677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro dell'anno finanziario 1977.

Il collocamento dei buoni verrà effettuato nei confronti della Banca d'Italia, dell'Ufficio italiano dei cambi, delle aziende di credito e loro istituti centrali di categoria, degli istituti di credito speciale, delle imprese di assicurazione, delle società finanziarie iscritte all'albo di cui agli articoli 154 e 155 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645, di altri operatori tramite gli agenti di cambio, nonché degli enti con finalità di previdenza ed assistenza soggetti al controllo della Corte dei conti ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259.

Le relative richieste di acquisto, ivi compresa quella della Banca d'Italia, dovranno pervenire alla Banca d'Italia, in Roma - Amministrazione centrale - Servizio rapporti col Tesoro - Via Nazionale n. 91, entro e non oltre le ore 12 del giorno 23 dicembre 1976 con l'osservanza delle modalità stabilite nell'art. 5 del decreto ministeriale 13 gennaio 1976.

L'emissione verrà effettuata il giorno 30 dicembre 1976.

Art. 2.

A modifica di quanto indicato all'art. 4, comma secondo, del decreto ministeriale 13 gennaio 1976 di cui alle premesse, le eventuali maggiorazioni offerte rispetto al prezzo base di collocamento debbono essere pari a cinque centesimi di lira o multiplo di tale cifra.

Art. 3.

All'art. 6 del citato decreto ministeriale 13 gennaio 1976 viene aggiunto il seguente comma:

« Qualora tra le offerte entrate nel riparto pro-quota ve ne sia una della Banca d'Italia, alla ripartizione non partecipa la Banca medesima ed i buoni ordinari del Tesoro vengono proporzionalmente assegnati agli altri operatori partecipanti al riparto sino al loro eventuale totale soddisfacimento; ove rimanga una quota residua questa verrà attribuita alla Banca d'Italia ».

Il presente decreto sarà sottoposto alla registrazione della Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 dicembre 1976

Il Ministro: STAMMATI

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *dicembre* 1976
Registro n. 33 *Tesoro, foglio n.* 315

(13494)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Deformazione e smarrimento dei punzoni per la bollatura dei metalli preziosi recanti il marchio di identificazione « 344-FI ».

Ai sensi dell'art. 30 del regolamento per la disciplina dei titoli dei metalli preziosi, approvato con regio decreto-legge 27 dicembre 1934, n. 2393, si rende noto che sono stati deformati due punzoni recanti il marchio di identificazione « 344-FI », a suo tempo assegnato alla cessata ditta S.d.f. Casini & Cavini, in Firenze, via dei Serragli, 121.

Si rende noto altresì che la ditta stessa ha denunciato lo smarrimento dell'altro analogo punzone già in sua dotazione.

Si diffidano gli eventuali detentori del punzone suddetto a restituirlo all'ufficio provinciale metrico di Firenze.

(13383)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Revoca dell'autorizzazione provvisoria del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo dell'impresa Caffaro S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo, concessa all'impresa Caffaro S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13302)

Revoca dell'autorizzazione del presidio sanitario denominato Arseniato di piombo micronizzato dell'impresa Rumianca S.p.a.

Con decreto ministeriale 3 dicembre 1976, è stata revocata l'autorizzazione provvisoria concernente il presidio sanitario denominato Arseniato di piombo micronizzato, concessa all'impresa Rumianca S.p.a. con i decreti ministeriali 28 luglio 1970 e 28 dicembre 1970.

(13303)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 236

Corso dei cambi del 10 dicembre 1976 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	865,30	865,30	865,20	865,30	865,35	865,35	865,25	865,30	865,30	865,35
Dollaro canadese	844,35	844,35	844 —	844,35	844,80	844,30	844,60	844,35	844,35	844,35
Franco svizzero	352,91	352,91	352,80	352,91	353 —	352,90	352,90	352,91	352,91	352,90
Corona danese	147,68	147,68	147,75	147,68	147,75	147,67	147,68	147,68	147,68	147,70
Corona norvegese	165,49	165,49	165,40	165,49	165,50	165,45	165,48	165,49	165,49	165,50
Corona svedese	207,21	207,21	207,15	207,21	207,25	207,20	207,13	207,21	207,21	207,20
Fiorino olandese	346,33	346,33	346,40	346,33	346,40	346,30	346,20	346,33	346,33	346,30
Franco belga	23,655	23,65	23,68	23,655	23,70	23,65	23,6525	23,655	23,655	23,65
Franco francese	173,69	173,69	173,80	173,69	173,75	173,68	173,69	173,69	173,69	173,70
Lira sterlina	1445,70	1445,70	1446,50	1445,70	1445,50	1445,70	1445,90	1445,70	1445,70	1445,70
Marco germanico	361,16	361,16	361,35	361,16	361,26	361,15	361,13	361,16	361,16	361,15
Scellino austriaco	50,8825	50,8825	50,90	50,8825	50,95	50,87	50,88	50,8825	50,8825	50,88
Escudo portoghese	27,43	27,43	27,43	27,43	27,50	27,44	27,40	27,43	27,43	27,45
Peseta spagnola	12,6745	12,6745	12,6725	12,6745	12,65	12,67	12,67	12,6745	12,6745	12,67
Yen giapponese	2,934	2,934	2,93	2,934	2,93	2,93	2,932	2,934	2,934	2,93

Media dei titoli del 10 dicembre 1976

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	89,925
Redimibile 3,50 % 1934	99,625
» 3,50 % (Ricostruzione)	88,825
» 5 % (Ricostruzione)	93,200
» 5 % (Riforma fondiaria)	94,400
» 5 % (Città di Trieste)	91,025
» 5 % (Beni esteri)	91,175
» 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	78,825
» 5,50 % » » 1968-83	77,100
» 5,50 % » » 1969-84	78,825
» 6 % » » 1970-85	79,625
» 6 % » » 1971-86	77,425
» 6 % » » 1972-87	77,625
» 9 % » » 1975-90	87,500
Redimibile 9 % (Edilizia scolastica) 1976-91	85,025
Certificati di credito del Tesoro 5 % 1977	99,90
» » » 5,50 % 1977	100,50
» » » 5,50 % 1978	99,90
» » » 5,50 % 1979	99,90
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° gennaio 1977)	99,250
» 5 % (» 1° aprile 1978)	90,400
» 5,50 % (scad. 1° gennaio 1979)	86,800
» 5,50 % (» 1° gennaio 1980)	81,675
» 5,50 % (» 1° aprile 1982)	77,575
» poliennali 7 % 1978	91,500
» » 9 % 1979 (1ª emissione)	89,875
» » 9 % 1979 (2ª emissione)	88,975
» » 9 % 1980	88,625

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 10 dicembre 1976

Valuta	Cambio medio
Dollaro USA	865,30
Dollaro canadese	844,475
Franco svizzero	352,905
Corona danese	147,645
Corona norvegese	165,485
Corona svedese	207,17
Fiorino olandese	346,265
Franco belga	23,654
Franco francese	173,69
Lira sterlina	1445,80
Marco germanico	361,145
Scellino austriaco	50,881
Escudo portoghese	27,415
Peseta spagnola	12,672
Yen giapponese	2,933

CONCORSI ED ESAMI

SENATO DELLA REPUBBLICA

Concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti nella carriera ausiliaria, alla qualifica iniziale di commesso parlamentare.

IL PRESIDENTE

Vista la deliberazione del consiglio di presidenza in data 24 novembre 1976;

Sulla proposta del segretario generale;

Decreta:

E' indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, a ventotto posti nella carriera ausiliaria del personale del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di commesso parlamentare, con lo stato giuridico ed il trattamento economico stabiliti dal regolamento interno degli uffici e del personale del Senato.

I posti messi a concorso sono così ripartiti:

dieci addetti ai servizi di ristorante e caffetteria;
quattro addetti ai servizi automobilistici;
quattro motociclisti;
due addetti al servizio di barbieria;
due elettricisti;
due falegnami;
due tappezzieri;
due idraulici.

E' sempre in facoltà dell'amministrazione di adibire il personale così assunto ai servizi d'aula e di anticamera.

Possono partecipare al concorso i cittadini italiani che abbiano l'esercizio dei diritti civili e politici e siano in possesso della licenza di scuola elementare.

I candidati debbono aver sempre tenuto regolare condotta morale e civile, essere in possesso dell'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale concorrono e nei servizi d'aula e di anticamera, aver compiuto il 18° anno di età, ma non superato il 30° per gli addetti ai servizi di ristorante e caffetteria, per gli addetti ai servizi automobilistici, per i motociclisti ed il 35° per gli altri tipi di posto, alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

Si terrà conto delle maggiorazioni di legge, ma in nessun caso, anche quando si tratti di appartenenti ai ruoli dell'amministrazione dello Stato, l'età dei candidati potrà superare il 35° anno per gli addetti ai servizi di ristorante e caffetteria, per gli addetti ai servizi automobilistici, per i motociclisti ed il 40° per gli altri tipi di posto.

I candidati che chiedono di partecipare al concorso per i posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria, debbono avere una statura non inferiore a metri 1,75.

I candidati ai posti di addetto ai servizi automobilistici debbono essere in possesso di una delle seguenti categorie di patente: *B* (pubblica), *C*, *D*, *E*; i candidati ai posti di motociclista debbono essere in possesso almeno di patente di tipo *A*.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta bollata, dovranno pervenire al servizio del personale del Senato entro il 10 febbraio 1977.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Nella domanda, da redigersi secondo l'allegato modello, i candidati debbono dichiarare:

1) le generalità e la residenza;
2) la data e il luogo di nascita;
3) il possesso della cittadinanza italiana;
4) il possesso del requisito della buona condotta morale e civile;
5) di avere l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale si concorre e nei servizi d'aula e di anticamera;
6) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
7) le eventuali condanne penali riportate e gli eventuali procedimenti penali pendenti a loro carico;
8) il titolo di studio di cui sono in possesso;
9) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
10) gli eventuali servizi prestati come dipendenti di pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
11) il tipo di posto per cui si intende concorrere.

I candidati ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria, debbono dichiarare di avere una statura non inferiore a metri 1,75.

I candidati ai posti di addetto ai servizi automobilistici e di motociclista, debbono dichiarare la categoria di patente di cui sono in possesso.

E' ammessa la partecipazione al concorso per un solo tipo di posto. Qualora nella domanda i candidati abbiano chiesto di essere ammessi al concorso per più tipi di posto, tale domanda sarà ritenuta valida soltanto per il primo dei tipi di posto indicati.

Coloro che alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande avranno superato i limiti massimi di età stabiliti per i vari tipi di posto in anni 30 e 35, dovranno allegare alla domanda i documenti che comprovino il diritto alla elevazione dei predetti limiti di età.

I candidati debbono allegare alla domanda un certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio.

I candidati hanno facoltà di produrre, a corredo della domanda di ammissione al concorso, qualsiasi diploma di specializzazione o attestato di servizi prestati alle dipendenze dello Stato, di enti pubblici, di privati, che essi ritengano utili ai fini del concorso stesso.

I candidati indicheranno altresì nella domanda gli estremi del documento legale d'identità di cui sono provvisti; in mancanza, dovranno allegare una fotografia recente, applicata su carta bollata e con firma autenticata.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso e quelli che diano titoli di preferenza agli effetti della nomina, debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I candidati sono tenuti a comunicare, con lettera raccomandata, qualunque cambiamento del proprio recapito.

Le domande, i titoli ed i documenti che pervengano oltre il termine stabilito, non saranno presi in considerazione. Non è ammesso il riferimento a titoli o documenti presentati altrove.

L'Amministrazione del Senato si riserva di provvedere anche d'ufficio all'accertamento dei requisiti richiesti, nonchè dei titoli presentati. Potrà, altresì, richiedere ai candidati ammessi alle prove orali la presentazione dei documenti probatori delle dichiarazioni rese nella domanda di ammissione.

La commissione esaminatrice sarà nominata con successivo decreto; la commissione stessa dovrà aggregarsi esaminatori esperti per le prove tecniche.

La commissione esaminatrice procederà, secondo criteri precedentemente stabiliti, alla valutazione dei titoli presentati dai candidati. Ai titoli è attribuito un punteggio massimo di 40 punti. Per l'ammissione al concorso è richiesto un punteggio minimo di 20 punti.

I candidati ammessi al concorso saranno sottoposti a visita medica da parte di un sanitario di fiducia dell'amministrazione, al fine di accertare il possesso della idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto al quale si concorre e nei servizi d'aula e di anticamera e della statura non inferiore a metri 1,75, limitatamente al tipo di posto per il quale è richiesta. I candidati che abbiano chiesto di concorrere per i posti di addetto ai servizi automobilistici e di motociclista saranno altresì sottoposti ad un esame psicotecnico attitudinale.

I candidati che saranno riconosciuti in possesso della idoneità fisica (nonchè della statura non inferiore a metri 1,75 per il tipo di posto per il quale è richiesta) e, per i candidati ai posti di addetto ai servizi automobilistici e di motociclista, anche della idoneità psicotecnica, saranno ammessi a sostenere una prova scritta consistente nella risposta sintetica a quesiti su nozioni elementari concernenti la cultura generale, la storia italiana dal 1861 ad oggi e l'ordinamento dello Stato. A detta prova è attribuito un punteggio massimo di 20 punti.

I candidati che avranno conseguito nella prova scritta un punteggio non inferiore a 14/20 saranno ammessi a sostenere le prove orali consistenti:

1) in una prova d'arte o in un esperimento pratico in relazione al tipo di posto per il quale si concorre;

2) in un colloquio su nozioni elementari concernenti la cultura generale, la storia italiana dal 1861 ad oggi e l'ordinamento dello Stato.

Alla prova di cui al punto 1) verrà assegnato un punteggio massimo di 40 punti, alla prova di cui al punto 2) un punteggio massimo di 20 punti.

Ai fini del conseguimento dell'idoneità tali esami si intenderanno superati se il candidato avrà riportato nella prova di cui al punto 1) un punteggio non inferiore a 28 punti, e nella prova di cui al punto 2) un punteggio non inferiore a 12 punti e avrà raggiunto, nel complesso delle due prove di esame, un punteggio non inferiore a 42 punti.

Le graduatorie di merito dei concorrenti dichiarati idonei, distinte per ciascun tipo di posto, saranno formate secondo l'ordine derivante dalla somma dei punti riportati in tutte le prove di esame e di quelli risultanti dalla valutazione dei titoli. In caso di parità di merito, saranno applicate le disposizioni di legge che stabiliscono titoli di preferenza nei concorsi a pubblici impieghi.

I concorrenti dichiarati vincitori del concorso dovranno far pervenire, entro il termine di trenta giorni dalla data della richiesta, i seguenti documenti, redatti in carta bollata e legalizzati ai sensi di legge:

a) estratto dell'atto di nascita;

b) certificato di cittadinanza italiana;

c) certificato di buona condotta morale e civile rilasciato dal sindaco del comune di residenza;

d) certificato del godimento dei diritti politici;

e) certificato generale del casellario giudiziario;

f) certificato dei carichi pendenti;

g) titolo di studio in originale ovvero copia autenticata di esso, o certificato sostitutivo a tutti gli effetti;

h) documento da cui risulti che l'interessato è in regola con gli obblighi militari.

I documenti indicati dalle lettere *b*), *c*), *d*), *e*), *f*), debbono essere di data non anteriore di tre mesi a quella in cui i vincitori avranno ricevuto l'invito per la presentazione dei documenti stessi.

I vincitori saranno sottoposti ad un periodo di esperimento della durata di un anno e passeranno in pianta stabile se avranno superato favorevolmente l'esperimento stesso.

Durante il periodo di esperimento avranno gli stessi doveri del personale di ruolo e godranno del trattamento economico iniziale previsto per la carriera di appartenenza. In caso di passaggio in pianta stabile il periodo di esperimento sarà valutato a tutti gli effetti come servizio di ruolo.

Per ulteriori informazioni e chiarimenti gli interessati potranno rivolgersi al servizio del personale del Senato (via della Dogana Vecchia, 29).

Roma, addì 7 dicembre 1976

Il Presidente: FANFANI

Il segretario generale: GIFUNI

Schema di domanda
(da redigersi su carta bollata)

Al servizio del personale del Senato della Repubblica - Via della Dogana Vecchia, 29 - 00100 ROMA

Il sottoscritto . . . . nato a . . . (provincia di . . .) il . . . . residente in . . . . . . (provincia di . .) via . . . . n. . . . . (c.a.p.) chiede di essere ammesso al concorso, per titoli ed esami, a ventotto posti nella carriera ausiliaria del personale del Senato della Repubblica, alla qualifica iniziale di commesso parlamentare, per il seguente tipo di posto: . . .

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) è cittadino italiano;

2) è in possesso della licenza di scuola elementare;

3) è in possesso del requisito della buona condotta morale e civile;

4) ha l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nel tipo di posto per il quale concorre e nei servizi d'aula e di anticamera;

5) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . . (oppure non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .);

6) non ha riportato condanne penali (oppure ha riportato condanne penali, da indicarsi anche se siano stati concessi amnistia, indulto, condono, perdono giudiziale);

7) non ha procedimenti penali pendenti (oppure ha in corso i seguenti procedimenti penali . . . .);

8) per quanto riguarda gli obblighi militari la posizione è la seguente . . . . ;

9) ha prestato (presta) i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . . ;

10) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione, né è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale;

11) ha una statura non inferiore a metri 1,75 (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di addetto ai servizi di ristorante e caffetteria);

12) è in possesso della seguente categoria di patente . . . . . rilasciata dalla prefettura di . . . . . . il . . . . . . (dichiarazione richiesta solo per coloro che concorrono ai posti di addetto ai servizi automobilistici e di motociclista).

(Ai fini delle preferenze, da valere in caso di parità per la formazione definitiva della graduatoria, è in possesso del seguente titolo . . . .).

(Ai fini dell'elevazione del limite massimo di età, allega . . . . comprovante tale diritto).

E' provvisto del seguente documento d'identità . . . . . n. . . . (oppure allega foto autenticata).

Allega:

1) certificato attestante il conseguimento del prescritto titolo di studio;

2) diplomi di specializzazione e attestati di servizi prestati.

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera vengano inviate le comunicazioni . . . . (indicare anche l'esatto numero del codice di avviamento postale).

(13393)

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per esami, a diciassette posti di segretario *in prova della carriera di concetto nel distretto di corte* di appello di Caltanissetta.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, concernente il testo unico delle disposizioni sullo statuto degli impiegati civili dello Stato, si dà notizia che il Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giusttizia n. 22 del 30 novembre 1976, pubblica la graduatoria di merito e quella dei vincitori del concorso, per esami, a diciassette posti di segretario in prova della carriera di concetto del Ministero di grazia e giustizia nel distretto di corte di appellto di Caltanissetta, indetto con decreto ministeriale 16 novembre 1973.

(13458)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI PARMA

Graduatoria generale del concorso al posto di veterinario comunale capo vacante nel comune di Parma

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 120 del 13 febbraio 1976, con il quale è stato bandito pubblico concorso, per titoli ed esami, al posto di veterinario comunale capo presso il comune di Parma;

Visto il proprio decreto n. 120 del 31 agosto 1976, con il quale è stata nominata la commissione giudicatrice del predetto concorso;

Visto il proprio decreto n. 609 del 31 agosto 1976, con il quale sono stati ammessi al concorso in parola ventisette candidati;

Visti i verbali redatti dalla commissione giudicatrice ed accertato la regolarità della procedura eseguita;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1275;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria di merito dei candidati risultati idonei al concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo presso il comune di Parma:

1. Mori Luigi . . . punti 189,525

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 3 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: ZANACCA

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 785 del 3 dicembre 1976, con il quale è stata approvata la graduatoria di merito del concorso per il conferimento del posto di veterinario comunale capo presso il comune di Parma;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, e successive modifiche;

Vista la legge n. 9 dell'11 ottobre 1972 della regione Emilia-Romagna;

Decreta:

Il dott. prof. Luigi Mori, dichiarato idoneo, è vincitore del posto di veterinario comunale capo presso il comune di Parma.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia e, per otto giorni consecutivi, agli albi pretori di questo ufficio, della prefettura e del comune interessato.

Parma, addì 3 dicembre 1976

Il veterinario provinciale: ZANACCA

(13321)

UFFICIO VETERINARIO PROVINCIALE DI FORLI'

Graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario igienista vacanti nella provincia di Forlì

IL VETERINARIO PROVINCIALE

Visto il decreto n. 782 del 15 marzo 1974 (*Gazzetta Ufficiale* parte 2ª n. 99 del 16 aprile 1974) con cui è stato bandito pubblico concorso a due posti di veterinario igienista vacanti in comune di Cesena al 30 novembre 1973;

Visto il proprio decreto n. 2283 dell'11 novembre 1975, modificato con decreto n. 513 del 20 febbraio 1976, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* rispettivamente n. 318 del 2 dicembre 1975 e n. 62 dell'8 marzo 1976;

Visto il decreto n. 398 del 10 febbraio 1976 di ammissione al concorso dei candidati aventi diritto;

Visti i verbali della commissione giudicatrice sopracitata che concludono con la formulazione della graduatoria dei candidati dichiarati idonei;

Visto il proprio decreto n. 2405 in data 23 luglio 1976 (*Gazzetta Ufficiale* n. 209 del 9 agosto 1976) recante la graduatoria dei concorrenti risultati idonei nel concorso in parola;

Ritenuto di dover procedere alla nomina dei candidati risultati idonei;

Preso atto che nessuno dei tre candidati idonei, invalidi civili, risulta disoccupato e che pertanto non sussiste diritto all'assunzione obbligatoria prevista dalla legge 2 aprile 1968, n. 482;

Ritenuto quindi di dover dichiarare i vincitori del concorso secondo graduatoria;

Ritenuti regolari gli atti del concorso;

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 (articoli 23 e 55);

Vista la legge 13 marzo 1958, n. 296;

Visto l'art. 13 del decreto del Presidente della Repubblica 23 ottobre 1963, n. 2211;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1972, n. 4;

Viste le leggi regionali 11 ottobre 1972, n. 9 e 12 marzo 1973, n. 16;

Decreta:

I seguenti concorrrenti idonei nel concorso di cui in narrativa sono dichiarati vincitori dei posti di veterinario comunale igienista di Cesena:

1) Conti Domenico;

2) Milandri Gilberto.

Il presente decreto sarà inserito nel Foglio annunzi legali della provincia, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della prefettura e del comune interessato.

Forlì, addì 30 novembre 1976

Il veterinario provinciale: CANCELLIERI

(13322)

OSPEDALE CIVILE «G. MARCONI» DI CESENATICO

Concorso ad un posto di primario radiologo addetto al servizio di radiologia e fisioterapia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario radiologo addetto al servizio di radiologia e fisioterapia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Cesenatico (Forlì).

(13435)

ANTONIO SESSA, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - S. (c. m. 411100763320)